

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 568-A

Relazione orale

Relatore CAVALLARO

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 14 dicembre 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

**d’iniziativa dei senatori MARITATI, FASSONE, BONFIETTI,
CALVI, MANIERI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI,
BATTAFARANO, ACCIARINI, TESSITORE, VISERTA
COSTANTINI, DI SIENA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO,
RIPAMONTI, MARTONE, DONATI, BONAVIDA, DI GIROLAMO
e LONGHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

—————

INDICE

Parere della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

30 ottobre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARITATI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L'ordinanza che decide sul reclamo è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale. Si

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«Art. 69-bis. - *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede **ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Non si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 666. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono.**

2. **Il condannato, nell'istanza di concessione, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso l'istituto penitenziario.**

3. **Il magistrato di sorveglianza, su espressa richiesta del condannato, e in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2,**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 2.

(*Competenza in materia di revoca*)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le seguenti: «nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provvede sull'istanza di concessione della liberazione anticipata con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, previo parere favorevole del pubblico ministero. L'ordinanza è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Se l'istanza è rigettata, in tutto o in parte, la stessa può essere riproposta senza che sia per questo dichiarata inammissibile ai sensi del comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

4. Se il pubblico ministero esprime parere contrario sulla richiesta di cui al comma 3, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dei commi 1 e 2, sentito il condannato.

5. *Identico*».

3. *Identico*.

Art. 2.

(*Competenza in materia di revoca*)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«12-bis. Al condannato che sia stato affidato al servizio sociale e che si trovi nelle condizioni soggettive previste dall'articolo 54, può essere concesso il beneficio della liberazione anticipata. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: «nelle materie attinenti» sono inserite le altre: «alla riduzione di pena per la liberazione anticipata».

